

Lo scenario è emerso ieri al convegno organizzato dalla Fondazione Antonio Uckmar

Svizzera, in banca con i giudici

I prelievi e i bonifici ai clienti bloccati dalle banche

da Bologna

BEATRICE MIGLIORINI

Operazioni agli sportelli delle banche svizzere a colpi di sentenze. Di fronte al rifiuto da parte delle banche elvetiche di rilasciare contanti o effettuare bonifici, l'unica strada per i correntisti è quella di ricorrere dal giudice e i tribunali civili si schierano dalla parte dei clienti. Rifiutare di eseguire le richieste dei correntisti consiste, infatti, in una violazione del rapporto contrattuale tra banca e cliente. Quest'ultimo, infatti, non può subire alcun tipo di pregiudizio per tutelare la banca da eventuali conseguenze sul piano penale. Questo l'orientamento della giurisprudenza elvetica illustrato, ieri, dal professor Paolo Bernasconi, nel corso dell'incontro organizzato a Bologna dalla Fondazione Antonio Uckmar avente ad oggetto l'evoluzione applicativa della voluntary disclosure. Una situazione quella tra banche e clienti sempre più tesa tanto che alcuni istituti hanno aumentato la sicurezza privata dopo episodi di

correntisti che a seguito del rifiuto di accedere ai propri conti hanno sfiorato la rissa travalicando dal tradizionale aplomb elvetico.

Finisce all'angolo la strategia del «denaro fiscalmente dichiarato» posta in essere dalle banche svizzere. La prassi a cui, da due anni a questa parte, gli istituti di credito hanno dato vita negando al cliente la possibilità di effettuare prelievi in contanti o di effettuare bonifici verso determinate società o conti correnti aperti in paesi black list, viola i termini contrattuali tra banca e cliente. «Sempre più spesso i correntisti di determinate banche svizzere con sede a Ginevra e Lugano, si stanno rivolgendo ai tribunali civili a seguito del rifiuto della banca di effettuare le operazioni richieste. Rifiuto», ha spiegato Bernasconi, «giustificato dalla banca sulla base di una impossibilità giuridica di effettuare l'operazione a pena di incorrere in concorso in autoriciclaggio o altre conseguenze relative alla 231/2007 (la legge in materia di anticiclaggio). Motivazioni, però, non ritenute sufficientemente valide dalla



giustizia elvetica di appello. «Dopo una giurisprudenza di primo grado orientata verso l'accoglimento della tesi delle banche, ora le corti di appello stanno ribaltando i verdetti obbligando gli istituti di credito ad eseguire determinate prestazioni sulla base del rapporto contrattuale tra istituto e cliente. La ragione di questo orientamento, che sta portando a forti scontri all'interno degli istituti di credito», ha sottolineato Bernasconi, «vanno ricercate nel combinato disposto dell'entrata in vigore della legge sulla voluntary disclosure in Italia da un lato e dell'imminente firma dell'accordo Italia-Svizzera dall'altro lato. Dopo la firma di quest'ultimo, infatti, l'Agenzia delle entrate potrà ottenere tutte le informazioni che potranno essergli utili per

indagini finanziarie, a partire dal giorno della firma dell'accordo, non solo in relazione ad una singola persona ma anche in relazione a una lista di persone appartenenti a una certa categoria».

A pochi mesi dal suo avvio sul territorio italiano, quindi, la voluntary disclosure ha già dato avvio a un contenzioso oltre confine che, per stessa ammissione di Victor Uckmar, professore emerito dell'Università di Genova, «sarà solo l'inizio di una serie di problemi che si verificheranno anche sul territorio italiano. Il testo della voluntary, infatti, più che una legge è un vero e proprio brogliaccio che non potrà portare nulla di buono data la sua incertezza applicativa che, del resto», ha sottolineato Uckmar, «non si discosta dalla mancanza

di chiarezza e certezza che contraddistingue il sistema italiano». A porre l'accento, invece, su quello che dovrà essere l'elemento centrale della procedura di voluntary, il professor Giuseppe Corasaniti, docente presso l'Università di Brescia. «La disclosure, così come strutturata, potrà funzionare solo se verranno rispettati i criteri di completezza e veridicità delle informazioni attraverso la corretta stesura della relazione di accompagnamento all'interno della quale dovrà esserci la qualificazione giuridica e fiscale di tutti gli imponderabili. E, per farlo, è assolutamente necessario che siano interpellate più figure professionali, non solo l'avvocato tributario ma anche commercialisti, avvocati penalisti ed eventualmente anche periti tecnici. Fatto questo, poi», ha concluso Corasaniti, «è assolutamente necessario che i professionisti, prima di presentare la domanda di voluntary, chiedano un confronto con l'amministrazione finanziaria nel corso del quale dovranno avere conferma di quanto inserito nella relazione di accompagnamento».

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Il conto svizzero

Vorrei regolarizzare un c/c detenuto in Svizzera, che ho ereditato da mio padre anni fa. Tuttavia, dal conto ho effettuato dei prelievi che non sono in grado di giustificare. Questa cosa può comportare dei problemi ai fini della voluntary disclosure?

L.P.

Risponde Stefano Loconte

È opportuno che il contribuente sia in grado di giustificare ogni prelievo effettuato poiché, in mancanza di disposizioni contrarie specifiche, tali movimentazioni potrebbero essere imputate, al pari dei versamenti, alla formazione del reddito imponibile. Nel caso posto alla nostra attenzione, mancando la prova documentale dell'impiego delle cifre prelevate dal conto corrente, suddetti prelievi potrebbero essere soggetti a tassazione, determinando per il contribuente il pagamento delle maggiori imposte e delle relative sanzioni.

È inverosimile, la presunzione relativa ai prelievi non giustificati eseguiti dai professionisti e imputati a reddito non è, ad oggi, pacifica.

Si segnala, a tal proposito, la sentenza n. 228/2014 della Corte costituzionale, che si è pronunciata in modo sfavorevole alla sua applicazione, concludendo che tale «presunzione è lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito».

Ci si auspica, anche in tal caso, una maggiore chiarezza da parte dell'Amministrazione finanziaria, data la delicatezza del tema e la sua possibile forte incidenza sul costo totale della collaborazione volontaria.

Il rimpatrio giuridico

A seguito di Vd devo necessariamente rimpatriare in Italia i miei investimenti? Cosa si intende per rimpatrio giuridico

patrio giuridico

Risponde Stefano Loconte

Una volta perfezionata la procedura di voluntary disclosure, non è assolutamente obbligatorio rimpatriare fisicamente il proprio patrimonio in Italia, atteso che, a seguito della regolarizzazione delle attività, nulla osta alla loro detenzione all'estero, purché naturalmente siano assolti i relativi obblighi dichiarativi.

Il contribuente, infatti, potrà scegliere discrezionalmente se mantenere le sue attività oggetto di regolarizzazione fuori dall'Italia, trasferirle eventualmente in un altro stato estero o provvedere a rimpatriarle in Italia.

Si ricorda, in proposito, che l'obiettivo primario della disciplina sulla voluntary disclosure non consiste nel rimpatrio dei capitali, bensì nella regolarizzazione degli asset (italiani e/o esteri) patrimoniali o finanziari, costituiti o detenuti dal contribuente, anche indirettamente o per interposta persona, dietro pagamento di imposte, sanzioni ridotte e interessi.

Per ciò che attiene in particolare il rimpatrio giuridico, è una opzione di emersione attuata mediante il rilascio di un apposito mandato all'amministrazione delle attività estere da una fiduciaria residente.

In caso di attività finanziarie, la fiduciaria italiana, infatti, provvederà all'apertura di un rapporto bancario presso l'intermediario estero in nome proprio, ma per conto del contribuente/ fiduciante, nel quale poi confluiranno le attività oggetto di voluntary disclosure, senza alcun bisogno di trasferirle fisicamente in Italia.

Ai fini fiscali, infatti, nonostante il rapporto bancario continui a essere detenuto in uno stato estero, sarà come se le attività stesse fossero detenute in Italia: la fiduciaria si occuperà, infatti, in qualità di sostituto d'imposta, del corretto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi fiscali e normativi previsti dalla legge italiana, in relazione alle

attività regolarizzate nell'ambito della procedura di voluntary disclosure.

T.B.

Il pagamento

Nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione dell'accertamento con adesione, non pago quanto richiesto e sia decorso il termine ordinario per l'accertamento, cosa succede?

G.S.

Risponde Stefano Loconte

Il contribuente che detenga attività finanziarie all'estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale, per definire la procedura di collaborazione volontaria dovrà aderire all'invito a comparire e versare le somme dovute in unica soluzione entro 15 giorni dalla data fissata per la comparizione o, in alternativa, instaurare il contraddittorio con l'Ufficio e versare le somme così determinate entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione.

Qualora il soggetto autore delle violazioni non paghi quanto dovuto la procedura non si concluderà perdendo così i benefici sanzionatori e penali.

Conseguenza della mancata definizione della procedura sarà la notifica da parte dell'Agenzia delle entrate di un avviso di accertamento e di un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione delle sanzioni in deroga ai termini previsti dall'art. 43 del dpr n. 600 del 29 settembre 1973 ossia entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione all'invito a comparire o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOGLI.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary